



'Immunità della Terra, e Territorio di Somma antica Signoria de' Visconti ella è così singolare, che porta seco ogni più forte considerazione di ragione per conservarla; Del suo merito già ne scrissero dottamente, ed ottenero; li due celebri allora Avvocati, indi Senatori Pusterla, e Stampa, così che sembra superfluo il più discorrerne nel punto della sua soffit-

tenza, ed estensione; Solo essendo sovraglionti li ordini Reali dellì respectivi anni 1713., e 1718. tocanti il ridurre, moderare, o sospendere le immunità de' carichi, giova il riflettere se questa altrettanto singolare quanto antica, ed a vista di quante necessità vi sono state ne' secoli antepassati sempre conservata, possa dirsi compresa, o sottoposta alla menoma mutazione.

Il fatto si è, che della Signoria appunto de' Visconti sopra detta Terra, e Territorio di Somma non vi è memoria del suo principio; si sa però, che fino nell'anno mille ducento cinquant'uno, e così più d'un secolo prima dell'erezione del Ducato di Milano fatta colle note investiture di Venceslao, e Pietro Visconti ne era il Padrone di Somma, come da instrumento altre volte esibito al Magistrato Ordinario in contraditorio giudizio col Regio Fisco, ed inserito nell'instrumento di transazione 9. Genaro 1659. esibito a corte Cesarea Real Gionta, ivi,

*D. Petrus Viccicomes Civis Mediolani moram trahens in Oppido suo Somma.*

E rispetto alla immunità, o per dir meglio libertà da ogni carico reale, personale, o misto, pur non vi è memoria del suo principio.

L'anno 1418. da Nobili Consorti Visconti possessori de' beni ne' Territorj dell'luoghj della Pieve di Somma, Mezzana, e Arsago, ed anche da Luchina Daveria vedoya lasciata da Pietro, e Madre di Giacomo Visconti fu sporta supplica al Duca di Milano Filippo Maria; nella quale espressero la loro immunità per li beni, che possedevano in detti respectivi Territorj con distinzione però da beni a beni, e da Padroni, a Massari, così che questa immunità si vede, che non era indistinta, e assoluta a riguardo de' beni situati nella Pieve di Somma, Mezzana, & Arsago, & altre Terre; ma però parlando del fatto di Somma, e non di sua Pieve, & altre Terre, vi fu un'istanza particolare con la quale li Visconti allegorono, che la stessa Terra di Somma, e gli Uomini abitanti nella mede- ma erano immuni, ed esenti da tutti li carichi senz' alcuna eccezione.

Dal Duca si diedero ordini, e lettere di giustizia à Maestri delle Entrate Ordinarie, perchè prendessero tutte le informazioni, e prove dessero di ragione, mà ché avanti però di procedere ad alcuna conclusiva spedizione dovessero tanto essi, quanto anco li Maestri delle Entrate Straordinarie sudelegati riferire al Consiglio Segreto;

Due giudizj furono dati, e distinti dal Magistrato Straordinario l' uno toccone il Comune delle Terre, e Uomini della Pieve di Somma, Mezzana, & Arsago, e di questo giudizio non si sa la continenza; L'altro particolare per la stessa Terra di Somma, e questo fu, che ricevuti, ed esaminati diligentemente li testimonj, & avuta diligente deliberazione veniva provato, e concluso, *quod predicta terra Somma, & homines in ea habitantes fuerunt, & sunt, & esse debent exempti, & immunes ab omnibus oneribus realibus, & personalibus, atque mixtis;* col qual giudizio uniformatosi anche il Magistrato Ordinario non solo atteso tutto il predetto dal Magistrato Straordinario, ma anco attesa l'intenzione del Duca

di che osservar si dovessero quelle immunità, che si osservavano al tempo del Duca Gio. Galeazzo suo Padre, e fassane relazione al stesso Duca Filippo Maria Visconti questi venne a determinare, e comandare, che la terra di Somma, e gli Uomini intesa abitanti si dovessero conservare immuni da tutti i carichi reali, e personali, e misti, come nelle lettere giudiziali de' sōdetti Magistrati più seriamente si conteneva;

Benchè a prima vista di questo ricapito sembri riferirsi l' immunità al tempo del Duca Gio. Galeazzo Visconti, però è da ritenersi, e riflettersi in primo luogo la particolarità della terra di Somma, che viene distintamente considerata dalla sua Pieve, e da quella di Mezzana, Arsago, & altre;

Secondo, che il giudizio del Magistrato Straordinario, che su quello, che esaminò diligentemente la facenda con le informazioni, & esami de' testimonj parla indefiniramente, e con assoluti termini di giustizia complessivi di tutti li tempi, ivi, fuerunt q. sunt, & esse debent exempti, & immuniti, segno evidente, che fin d'allora fosse provata l'immemorabile, poiche il fuerunt non ha principio, nè alcuna limitazione nel passato; & il debent in materia Regale, e contro il Principe non può essere compatibile in linea di possesso, se questi non è appunto immemorabile.

Terzo, che il Magistrato Ordinario aggiornese bene il riflesso dell'intenzione del Duca, di che si osservassero le immunità, che furono osservate al tempo del Duca suo Padre, ma ritenne però principalmente tutte le cose predette dal Magistrato Straordinario; ivi, quare praeditis omnibus atentis, e aggiornese il detto riflesso con la clausola etiam augmentativa, e che ritenne tutto l'antecedente;

Quarto finalmente, che tanto il Magistrato Ordinario quanto lo stesso Duca Filippo Maria non dissero già mai, che tale immunità avesse principio al tempo del Duca Gio. Galeazzo, ma bensì, che al tempo di detto Duca si osservava q. ivi, que servabantur tempore prefatis q.

*D. Genitoris nostri etiam. Q. nunc servari debent, lo che non dinota l'origine, e principio dell' immunità, ma bensì la sua osservanza, qual anzi suppone l'essenza, e quidità preesistente della stessa immunità, non potendo osservarsi ciò che prima non abbia qualche preesistenza;*

Ma più chiara ancora risulta l'essenza de' questa immunità dal fatto seguente, e dalle altre lettere Ducale dell' anno 1420. rispetto il 1421.

A veva lo stesso Duca Filippo Maria mosso certamente (da una gravissima, e grandiosa necessità imposta allo Stato, oltre gli altri carichi una nuova taglia di due soldi per ogni florino de' valori, o sia valore capitale de' beni de' Sudditi, come riserisce il Corio nello sue Cronico fol. 242. ergo.

Sembrò alli SS. del Consiglio Ducale, che di quest'orsì Straordinario sovrainposto niuno dovesse anq[ue]lne esente, però ne' anco Somma per la regola, che de' carichi insoliti Straordinari, e sovrainposti per la guerra, e Straordinaria necessità niuno vada immune, giusta la disposizione della l. unicq. C. ut nemini licet abempt. spec. lib. 10. t. 2. C. de quibus mun. nemini licet excus. l. 11. C. de superindict. lib. 10. Natta cons. 525. num. 1., & seqq. & num. 11.; Actolin. resol. 1. num. 1. & seqq. però veniendo molestati quelli di Somma per la detta taglia de' florini ebbe Battista Visconti nuovo ricorso al Duca, nel quale perchè parlavasi solo di Somma, suo territorio, e Uomini chiaramente disse, che la detta Terra, cot suo Territorio,

e Uomini sempre *ab antiquo*, e per tanto tempo passato, del di cui principio non vi era memoria erano liberi, ed esenti da qualunque carichi reali, personali, e misti, & anco dalla giurisdizione sì civile, come criminale del Capitano del Seprio, e di qualunque altro Officiale, che detta libertà, ed esenzione era sempre per l'adietro stata osservata, e si osservava al tempo del stesso Duca Gio: Galeazzo, e che secondo li giudizj già fatti, e lettere Ducali doveva inviolabilmente osservarsi; ivi, *Dictaque TERRA CUM EJUS TERRITORIO, & hominibus ab antiquo semper, SEU PER TANTUM TEMPUS PRÆTERITUM, CUVUS PRINCIPII MEMORIA NON EXISTIT fuisse, & esse LIBERA, & exempta a quibuscumque imbotaturis, datis, & oneribus realibus, personalibus, atque mixtis, & etiam a jurisdictione tam in civilibus, quam in criminalibus Capitanei Seprii, & cujuslibet alterius Officialis, qua libertas, & exemptione SEMPER HINC RETRO EXTITIT OBSERVATA, & observabatur tempore Ill. bona memoria qu. D. Genitoris Vestrī, & secundum iudicia alias facta etiam secundum literas vestras alias emanatas debet inviolabiliter observari;* Disse, che col voler obbligare quelli di Somma a concorrere con la stessa Pieve alla taglia di fiorini era un tentativo contro le antichità, & onoranze del stesso Supplicante, e contro detta libertà, ed esenzioni, ivi, *tentatur innovari, & fieri contra ANTIQUITATES, ET HONORANTIAS DICTI SUPPLICANTIS, ET DICTAM LIBERTATEM, & exemptionem*; lo che non era giusto, e convenevole *CONSIDERATA. DICTA ANTIQUA LIBERTATE IPSIUS TERRÆ, ET TERRITORII SOMMÆ*, così che il Ducā mosso da tali ragioni, ordinò che il Visconti, Terra, e Uomini di Somma circa le cose narrate tocanti il fatto della detta Terra, e giurisdizione sua, & onoranze dovessero essere trattati in que' modi, e forme *PROUT HACTENUS, ET MAXIME tempore Ill. D. Genitoris nostri trattari soliti fuerant, & traabantur*; è qui giova il ricordare, che la relazione al tempo del Duca Gio: Galeazzo non stà tassativa, mà con la premessa indefinita *prout hactenus*, e con la dizione *maxime*, parlando del tempo di Gio: Galeazzo, clausola che per conseguenza ritiene anco li tempi antecedenti;

Si trova pure in fatti, e massime nelle enonziative dell' infrascritta sentenza Magistrale dell' anno 1555., che lo stesso Duca Filippo Maria in occasione di cert' ordine qual prohibiva à paesani il portar certe divise dichiarasse apertamente, che in tal ordine non erano compresi gli Uomini de Visconti di Somma, *ca ratione, quia eis de jure nibil poterat jubere.*

Comunque sia, Somma, fu sempre preservata in seguito esente da tutti li carichi, constando particolarmente rispetto al carico ordinario del censo del sale, da fedē di Pietro Martire Scanzo, che fu Cancelliere del detto Magistrato 28. Settembre 1553. già esebita, che nel libro della tassa del sale del Ducato di Milano non vi è descritto il Commune di Somma, ne è tassato per il censo del sale a differenza degli altri luoghi, che vi sono tassati;

Lo che pure comprovano li Sindici del Ducato eccittati dal Magistrato Ordinario nella loro risposta giudiciale 11. Febraro 1658. inserita in detto instrumento di transazione 9. Genaro 1659. esebito, ove chiaramente dicono, che Somma *rifpetto alli Stora di Sale non si trova censita in alcun Storo, come le altre del Ducato.*

Nota quindi di nuovo nell' anno 1555. la controversia se Somma dovesse essere pur esente da carichi straordinari cagionati dalla guerra, e massime per il mensuale, per il quale vi furono ordini, che dovevessero pagare sì gli esenti, come li non esenti. Menoch. cons. 887. sotto il num. 54. ebbero li Visconti ricorso al Duca d' Alva allora Governatore di questo Stato, quale ordinò al Magistrato Ordinario, che citato, e sentito il Regio Fisco, ed avisati li detti Visconti a dedurre, perchè non avevessero a pagare, come gli altri, glie ne dovesse far relazione col suo voto. Citato donc, e sentito il Regio Fisco riferì il Magistrato a S. E. con sua consulta 26. Novembre 1555.; che avendo fatto investigare se per l' adietro gli Uomini di Somma avessero pagati alcuni carichi imposti per li tempi passati, ritrovassero che non ostanti varj tentativi in via di esecuzioni ma avevano condesceso a pagare carichi, e che le esecuzioni gli erano state per lo più rilassate, salvo che per la fortificazione della Città di Milano avevano pagata la porzione imposta, lo che si vede pure dalla fede del Cancelliere Antoniano 4. Agosto 1555. inserita in detto instrumento di transazione 9. Genaro 1659. fol. 15. qual attesta, che il Commuue, e Uomini di Somma de' Visconti erano stati preservati, e si preservavano esenti da tutti li carichi straordinari, a riserva solo del carico della fortificazione di Milano.

E sicome il parere del Magistrato con partecipazione del Regio Fisco egli fu in detta consulta, che la detta Terra, Comune, e Uomini di Somma fossero esenti dalli carichi straordinari per li quali non dovevano essere molestati, eccettuato il detto carico della fortificazione della Città di Milano, così uniformatosi il Governo con detto parere, come da sue lettere 3. Decembre 1555. passò indi il Magistrato, trasmessa prià la citazione al Regio Fisco, alla sentenza del tenore seguente.

Ordinavit. prædictam Terram, Communem, & Homines Somma fuisse, & esse præservandos, & manutenendos, & manuteneri debere immunem, & exemptos ab omnibus, & singulis oneribus extraordinariis hæc tenus impositis; ET DE CÆTERO IMPONENDIS, salvo tamen, & præterquam ab onere fortificationis, seu restorationis murorum, & agerum Civitatis Mediolani, ad quod teneantur, ET HOC TAM PRO PRÆTERITO TEMPORE, QUAM PRO PRÆSENTI, ET FUTURO, & mandant &c., proseguendo con incaricare a Commissarij, Esattori, e Ragionati della Camera, che se mai li detti Communi, e Uomini si trovassero descritti per detti carichi straordinari, a riserva della fortificazione, lo dovessero scancellare da detti libri, e darvi credito per quella somma per la quale fossero scritti debitori, di modo, che per tal causa amplius molestari possint nec pro preterito, nec pro praesenti, & futuro tempore &c., come in esecuzione di tale sentenza furono dati gli ordini a Commissarij rispettivi delle imposte al Sig. Vicario, e Dodeci di Provisione, ed al Ragionato della Camera, e come più ampiamente da quelli già esebiti;

Dal detto anno 1555. sino all' anno 1652. il detto Comune, Terra, e Uomini di Somma vissero in pace godendo la loro antica, e naturale immunità, quando nell' anno soderlo 1652. insorse un notisante non solo contro la stessa immunità, che disse godevano da tutti li carichi anco rispetto alli alloggiamenti de' Soldati, mà anco per li Dazi, che li Visconti godevano in tutta la Pieve, e per le annate, che dovessero sì per l'immunità, come per li Dazi medemi,

ni, e qui fatta una grave discussione del tutto rispetto all'immunità sotto sentenza, sentito il Regio Fisco sotto il dì 31. Maggio 1658., nella quale fu detto.

*Manum non esse apponendam sententia late de anno 1555. 12. Decembris HUCVSQUE INCONCUSSE SERVATÆ, immo eam cum omnibus illius virtute securis esse confirmandam in omnibus, & per omnia, proue jacent, non obstantibus petitis per Regium Fiscum, & notificantem.*

E rispetto alla pretensione delle annate per la stessa immunità, e per li Dazi della Pieve fu accettata l'obbligazione di transigere, come fu transatto secondo ampiamente risulta dal già più volte detto instrumento 9. Gennajo 1659.

Ritenuta la detta serie di fatto si vede assistere chiaramente ill'immunità di Somma due fortissimi principj della ragione, cioè il possesso immemorabile, e l'autorità delle cose giudicate;

L'immemorabile risulta chiaramente dal non esservi memoria del suo principio, dall'essere stata specialmente allegata avanti al Principe sino nell'anno 1420. vaglia a dire già da più di tre secoli fa, e dal non essere già mai stata per tanto tempo interrotta, come dichiarò il Magistrato nel detto anno 1658. prove, che la conchiudono con abbondanza, come ne termini Pontuali Natta cons. 627. n. 2; & 3. Surd. cons. 262. n. 27. altri molti presso Mans. consult. 649. num. 31. Donde o consult. 65.

Di che forza però sia l'immemorabile egli è superfluo il ricordarlo a cotesta Eccelsa Real Giunta, ben ella sapendo, che in ogni materia il possesso immemorabile presta a favore del possessore il titolo il più compito, e perfetto, che possa già mai pensarsi, e come suole da tutti dirsi in una sol parola il titolo migliore del mondo, qual basta allegare, poiché dal lapso di tanto tempo resta pienamente, e concilientemente giustificato, come da Dottori a piena mano riferiti dal Vescovo Rocca dispt. selett. cap. 84. Gabriel. comm. opin. lib. 5. de prescript. cohct. I. n. 45, & 46. De Luca de regal. disc. 47. n. 2. & 3. Rota consult. 12. n. 22. Lagunez de fratt. p. I. cap. 15. & 4. n. 70. & seqq.

Ed in verità, che l'immemorabile abbi una impareggiabile autorità, e tanto possa, quanto lo stesso Imperatore, quanto, e qualunque Sovrano lo diffe dopo molti Carena resol. 8. n. 7. Balb. de prescript. in 2. part. 3. in principi quatt. 6. n. 17. Bertazol. cons. 476. n. 19, e che non solo abbia la virtù di un espresso privilegio, e concessione del Principe, come dopo li riferiti Roland. a Valle cons. 66. tom. 2. Cravet. de antiquit. temp. p. 4. §. Absolutus n. 6. Fontanella de part. nupt. claus. 4. glof. 17. num. 20. Barbos. in 2. Juper quibusdam 26. 9. Praterea de verb. signific. n. 4. & in cap. 1. de prescript. in 6. n. 6. Conciol. alteg. 14. n. 44. è di un privilegio non già generico, e semplice, ma speciale, e di certa scienza Lagunez de fratt. di part. I. cap. 15. §. 4. n. 82. mà altresì, che l'immemorabile sia più possente del privilegio Fontanella de part. d. claus. 4. glof. 17. n. 32. Capon. discept. 262. cohct. 5. tom. 4. n. 15. & seqq. poiché più difficilmente può togliersi acquistato per consuetudine; che per privilegio Valenzuela cons. 93. n. 48.

Sic come pur non va dubbio, che il possesso immemorabile ha forza di patto, e contratto oneroso il testo espresso nella *l. hoc jure §. Datus aquæ ff. de ag. quotid.*, & astiv. ivi, *Datus aquæ cujus origo memoriam excessit jure constituta loco habetur*, e per commun' senti-

timento so provorono, dopo tanti altri particolarmente Roland à Valli, cons. 66. 100. p. 40. C. legg. Burat. decis. 673. in fin. Menoch. præsumpt. 131. num. 44. lib. 3. Peregrin. de jur. fisc. lib. 6. tit. 8. num. 15. Lagunez de fruct. pars. 1. cap. 15. n. 4. num. 80. Rota Lycens. apud Palm. nep. decis. 345. num. 9.

Anzi che ci appretta un titolo migliore, e superiore al stesso parto, è contratto oneroso, mentre l'immemorabile possesso ha forza di pubblica constituzione, e di legge inviolabile. prema. Denique, ixi, *Velutarem vicem legis tenet eff. de ag. pluv. arti*. Menoch. præsumpt. 131. nu. 44. in fin. lib. 3. Peregrin. de jur. fisc. lib. 6. tit. 8. num. 15. Lagunez de fruct. de part. 1. cap. 15. num. 78., e non solo di legge civile o municipale, ma di più ha seco l'autorità del gius delle genti, dal quale discende, e nel quale si fonda per essere una specie di gius naturale qual si è immutabile, come prosiegue dopo Baldo il Cravetta. cons. 238. num. 9. Lagunez de fruct. de part. 1. cap. 15. §. 4. num. 86. Fontanella de pat. tom. 1. claus. 4. glos. 17. na. 33.

Tra le altre ragioni però per le quali si attribuisce tanta virtù, & efficacia al possesso immemorabile ella è, poiché non solo la ragione civile, mà anche naturale ci addita, che non sembri da una parte possibile, che uno sia perseverato in possesso continuamente per secoli, & a fronte di tante necessità ragionate, massime dalle Guerre in Italia, se non avesse avuto un titolo ben valido, & efficace, & il migliore del mondo, e dall'altra non solo è possibile, ma è quasi una necessità posta nella constituzione delle cose umane, che gl'Instrumenti, e ricapiti per tanto tempo non si disperdano, e non se ne perda la loro memoria il testo nell'antico *Hec constitutio immor-  
vat novel. 3. 6. Dadum, ixi, quoniam par, tantum sculi magis quam  
temporis spatium, nec documentis integritas, nec auctoritas fides, nec etas  
valet testibus suffragari la, qual ragione dottamente esorna. Dondeo  
d. consuli. 65. num. 1. C. 2. 3 C. al num. 12. vers. 2. neque enim dicit potest,  
ove però inferisce, che provenendo questa presozione della natura  
non può togliersi dal Principe, ixi, neque enim dicit potest hanc pre-  
sumptionem tituli ex tempore ducentum annorum, seu immemorabile  
esse ens legale, quod subiaget potestata Principe, qui potest impedire  
quicunq; bujus præsumptionis, qua sublata potest etiam tollere prescrip-  
tionem immemorabilem, nam cum præsumptio fundamentum habeat  
in his non solum, qua frequenter accidit, sed que sere temper. C.  
poterat absunt, perraro vero accidat, nec documenta, C. fabula con-  
trarium per tam longum temporis spatium conserventur, aliqui pos-  
sessores per plura scula suam possessionem impetravat, habuissent  
quicunq; non intercessissent legitimè contrarius. C. tituli, nega-  
mas hanc præsumptionem proficiem a natura rei impediri a Prin-  
cipi posse; e che almeno di ordinaria potestà non si possa togliere dal  
Principe la prescrizione già perfetta, massime immemorabile, lo fonda  
pure dopo i più antichi Bertazol. cons. 476. num. 30. ad fin.*

E sondatamente Larrea benché Fiscale nell'alleg. 111. num. 15. par-  
tando dell'immemorabile, la conchiude ne precisi termini, ixi,  
C. quia prælegium tacitum, quoq; ex immemorabili causis poten-  
tius, C. firmius est, quam expressum, nam itud potest a Principe re-  
vocari cum voluerit, at vero cum ex immemorabili procedit, non po-  
test revocari juxta Dec. in L. creditors C. de pat. Ayma Cravet. cons.  
649. num. 9. C. 10. vol. 4. C. præscriptionem immemorabilem aque-  
barare veritate, patto, titulo, C. concessione expressa se perinde ba-  
betur,

betari ac s' titulus legitimus. Et potenterissimus producere curia. O apparec  
videtur. Principem ex fortiori titulo, qui ex cogitari possit concessisse.  
Sic sicut omnem, Et quemcumque titulum includit, fortiorumque quam  
alium specificum, cum adversus alium multa obisci possint, que contra  
titulum, que ex immemorabili inducitur non admittuntur.

E se è così in ogni materia principalmente, e per argomento à fortiori  
proceder deve l' immemorabile in materia de' carichi, massime per  
mantenere, e diffendere una Piena libertà, e immunità da medemi,  
come si vede frà gli altri del Natta d. cons. 627. n. 21. Et d. Mans. con-  
sult. 649. num. 31., Et seqq., Bertazol. cons. 476. num. 19, Surd. cons.  
262. num. 22., Et cons. 525. num. 7. Et seqq., Et num. 245 Et 25. Palma  
nepos alleg. 258. num. 70., Et 72., ove ne raccoglie iugis di altri, poi-  
che se giova l'immemorabile anco per acquistare una ragione attiva  
d'imporre li carichi, e di esigerli Barthol. in h. si publicanus & in  
omnibus vestigial. de publico, Et vestigial. Garon. de juri. Et priv. fisc.  
art. 44. num. 3. versic. Porro, Peregrin. de juri. fisc. lib. 6. tit. 8. num. 15.  
Cardinal. de Luca de regali. dife. 47. num. 2. Rosa. consult. 12. num. 23.  
Pietro Barbosa ad h. competit, 6. C. de prescript. 30. vel 40. ann. n. 19.  
con altri presso Conciol. alleg. 14. num. 34., e 35., & yj è in questo  
proposito anco il testo nel cap. super quibusdam de verb. signific.,  
quanto più deve questa suffragare per mantenere la libertà, & esem-  
zione; che è senza dubbio più favorevole, e più facile a concedersi  
Conciol. d. alleg. 14. num. 42., Rosa. consult. 12. num. 23. Roland.  
cons. 66. num. 49. lib. 2. Cyriac. conit. 622. num. 31. et 32. ibidem.  
E quindi è, che il Sordo del citato obis. 262. num. 22. prova, che non solo  
basta l'immemorabile per acquistare, o conservare la libertà, e immunità  
da carichi, mà anco per liberarsi dalla soggezione, & omaggio;

Ed il Senato di Mantova nella decis. estesa da Bonden., e che si trova  
registrata dal Palma juri. alleg. 258. particolarmente al n. 60., Et 61.  
in punto de' carichi, ne deduce anche l'immune per possesso imme-  
morabile concorrendo solo a qualche specie. C. come è nel nostro  
caso, Somma, che concorse, & è tenuta concorrere solo alla fortifi-  
cazione della Città di Milano) può dirsi, anzi deve supputarsi come  
un Suddito convenzionato, qual siasi reso. Suddito con tale con-  
dizione, e concezione per l'autorità pure di Laffea alleg. 1. 19.  
num. 15., Massol. ratiocin. 24. n. 51., Et ratiocin. 66. n. 19. Jordan.  
et lucubr. lib. 14. t. 24. n. 470. con altri appresso il medemo Bonden.  
colludit. 29. num. 6. 43. solte. Specie. decis. 37. num. 8. Rosa coram Cels.  
decis. 118. num. 5. patet. 11., nel qual caso, siccome è divenuto suddi-  
to per concezione, dice si suddito limitato, salvo sempre l'immuni-  
tà, come già parlando di questa immunità singolare di Somma,  
disse il dottissimo allora Avvocato, poscia Senator. Gio. Pietro  
Stampa, con la Teotica di Socino nella h. si ex. 1018 n. 19. ff. de legi  
gatis prescrita dopo gli altri dall' Astolino. resolut. 1. num. 77. 57.

Alla forza dell' immemorabile succede quella delle cose giudicate, da  
Tribunali di Giustizia, avvalorate, e canonizzate con Decreto dello  
stesso Principe; indi confermate, e ripetute in contraditorio giu-  
dizio col Regio. Fisco, mercelche egli è indubitato, che la Sentenza  
fa una ragione irrecutibile, fa forza di verità, anzi si dice la verità  
stessa, fa presozione juris, Et de jure, che non ammette prova  
in contrario; nè può contro le cose giudicate più giudicarsi, e se  
si giudicasse la sentenza farebbe nulla, come tutto ciò si compre-  
nde.

va dalle leggi eleganter & si quis possit. si de conditione indebito leg. res  
judicata si de reguli juris leg. ingenuum si de statu hominum leg. pri.  
C. quando provocare non est necesse, & C. sententiam resendi non poss.  
Natta cons. 524. n. 3. 4. & 5., ove con l'autorità di Baldo in cap. in  
bil colum. 5. da effetti dice che la sentenza definitiva, è come un'al-  
tra natura; & al num. 6. 7. ové tanto più ciò procede, quanto che là  
sentenza già stata osservata per cento, e più anni, ed al num. 15., ove  
che se la sentenza è data di coscienza del Principe sempre più resta  
irriconoscibile, e finalmente al num. 18. ové parla ne seguenti termini,  
ivi: non omittit, quod D. Hector producit. fortius. jus producendo  
Sententiam latam super immunitate, quam si privilegium ipsam  
immunitatis produxisset; nam super privilegio poterat de ejus juribus  
disputari. C. admissa fuisse disputatio, sive de potestate obiceretur  
concedentis, sive de voluntate, sed ubi producitur res judicata, impossibi-  
litas est a modo controversia, ut verbis utar Bald. in leg. in prescripto  
col. 8. vers. 6. premitto ad evidentiam Cod. si contra jus, vel utili. publ.  
E in termini di Sentenza sopra immunità de carichi, seguendo il Nat-  
tā lo Sforzano Bertazoli. cons. 476. n. 6., Cyriac. controversial. 622. n. 26.,  
Sufd. cons. 262. n. 20., Gob. decif. 148. n. 46., & seq. Mans. consult. 649.  
n. 40., & egregiamente il Senato di Mantova nella decisione di Bon-  
deni presso Palma d. allegat. 238. n. 74., ivi, ita ultra immemorabilem  
ad illorum favorem concurrentem fuit ipsius acquista immunitas, &  
exemptio ex justitia canonizata cum Decreto Principis.

Quindi donc que passando alla distinzione, cioè se tale immunità, qual'è  
quella dei Soditi? sia compresa nei Reali Ordini i reddutivi, o rivoca-  
tori, o sospensivi dell'anno 1730, 1731, 1732, sembra doversi senza dub-  
bio concordare, non essere tale immunità compresa in detti Ordini  
per le seguenti considerazioni. Il voto si può cogliere in questo modo:  
E primieramente, perché gli ordini parlano di immunità concessa, o con  
titolo oneroso, o lucrativo a favor di que' tali, i che soggetti erano al  
carico, e non parlano, né comprendono quell'immunità, che propriamente  
non si dice tale, ma più tosto libertà, preferita a favore di chi  
già mai v'è memoria, che concorresse al carico. Questa è distinzione di  
Egidio Bossi in de Principe num. 149. cavata da Baldo nel libro 303.  
vol. 2. c. cons. 237. o d'adem vol. 2. benché citata per errore in cons. 266. vol. 3.,  
dice il Bossi, differentia est, an quipriviliegiorum acquiratur sibi immu-  
nitatem, an liber per patrum reservetur sibi libertatem. Io che appunto  
distingue Baldo ne accenna i Consigli, ovedice, che riservare ad alcuno  
la libertà non è propriamente Privilegio, né concessione data, ma più  
tosto una conservazione dell'antecedente stato, e come più largamente  
con le proprie parole di Baldo lo espona il Senatore Gio. Pietro Stampa  
nella sua appendice. A svolta d'una lib. li. 10.  
Ed io effetto ella è distinzione Magistrale fra Dottori, che altra sia l'immu-  
nità data, altra cosa l'immunità nata, Gravetta cons. 586. sub n. 6. vers. 6.  
non oblat; La prima spiegando quella essere, che viene dal Principe  
concessa, con qualche titolo lucrativo, o oneroso a favore di chi era  
soggetto al carico, che prima pagava. E la seconda, quando si tratta di  
conservare quel Stato di libertà a favore di chi non era sottoposto al  
pagamento, o che non consta avesse mai concorso al carico. L'immu-  
nità data ella è stretta, & odiosa, perchè massime pregiudiziale alla Re-  
pubblica, servendo di sopra carico, e danno alli altri sudditi; e perciò  
deve in ogni modo restringersi; all'opposto l'immunità data, e con-  
servata

servata dal Prencipe del suo Stato di libertà nulla pregiudica alla Repubblica, né alli altri sudditi, impedendo solo un maggior lucro, che ayrebbero fatto col concorso di chi antecedentemente si trovava in Stato di libertà, però questa immunità nata, e conservata, si dice un benefizio, che richiede amplissima interpretazione, come ol're Cravetta ben distingue il Natta *conf. 627. nu. 15. vers. 6.* *advertis. 6.* *nu. 16. & 17.* *Surd. conf. 525. num. 15.* Cæphal. *conf. 58. num. 61.* Cyriac. *controvers. 141. nu. 57.* Peregrin. *de jure fisci. lib. 6. tit. 4.* *nu. 46. in fin.* Tapia *decis. 23. nu. 100.* Gobbius *decis. 18. num. 48.* Se doncque l'immunità di Somma propriamente non è immunità data, mà libertà conservata, come tale propriamente la spiegò Battista Visconti nel suo ricorso al Duca 1420, poichè sovra memoria d'Uomini mai Somma fu soggetta al carico, ben si vede, che non essendovi la concessione, manca il soggetto della riduzione, o rivocazione Cravett. *conf. 726. sub num. 9. versic. non obstat, ibi; immunitatis concessio nulla hic versatur, immunitas enim onerum servitum necessario innuit, quare non immunitatis nova concessio, at natura pristina conservatio intercessit,* e lo prossegue Gobbo *d. decis. 18. num. 48.* altrimenti come riflette Tapia *d. decis. 23. num. 100.* non già si trattarebbe di ridurre li carichi, perche l'immunità dovesse riuscire meno pregiudiziale alla Republica, come sembra il motivo dell'ordine, ma bensì nel caso nostro si trattarebbe d' imporre un nuovo carico a chi già mai lo ha sofferto.

La seconda considerazione nella è, che essendo l'immunità di Somma non già fondata sù privilegio positivo, ma soprà giustizia dichiarata da Tribunali, e canonizata dal Prencipe giàmai à questa può intendersi qualunque editto rivocatorio, o riduttivo d'immunità, quand'anche fosse in forma di legge, o statuto *leg. causas Cod. de transactionib. leg. final.* & ibi *Gloss. Cod. sententiam rescindi non posse authentiq. ut. cunct. de appellat. cognoscitur in princip. Antunez de donat. lib. 2. cap. 10. nu. 118. & sequent., e ne nostri precisi termini Natta *conf. 523. nu. 23.* & *conf. 524. nu. 24.* Alessand. *conf. 30. vol. 5.* Bertazoli *conf. 476. nu. 34.* Terzo, secondo la libertà, e immunità di Somma fondata principalmente sull'immemorabile, mai può intendersi per qualunque parole generali compresa nell'editto, come con la commune de Dottori lo prova il Barbosi *ad leg. competit. sexta Cod. de prescript. triginta, vel quadraginta annorum nu. 18.* *Glosa in auth. ut de catero computationes & de catero verb. prescriptione* Rosa *consult. 12. nu. 22.* Fontanel. *de pati nuptiali lib. claus. 4. Gloss. 17. part. 1. nu. 34.* Berlsans *de contratti. cap. 2.* quæst. 19. nu. 17. & 18. Palma nepos *decis. 345. nu. 9.* Mansi. *consult. 649. nu. 37.* Ove prova, che qualunque editto del Prencipe, qual solpenda, o revochi tutti li Privilegi d'immunità, e loro osservanza, già mai comprenda quelle esenzioni, ed immunità, che sono fondate sull'immemorabile Rocca *discept. select. 84. num. 18. 19. 20.* ove prova, che le Constitutioni rivocatorie di tutte l'esenzioni, mai s'intende, che comprendino quelle, che competono per disposizione di legge, come sono quelle fondate nel possesso immemorabile, al quale già mai s'intende, che il Prencipe abbi derogato, e massime, che ne meno sono soggette alla rivocazione Larrea *allegat. 111. num. 15.**

E vaglia il vero, se l'immemorabil possesso dà la ragione di poter allegare l'essere di suddito convenzionato, qual'abbi patuito nel contratto della soggezione il concorso solo a certo carico, come di sopra

sopra si è provato con l'autorità di molti, e particolarmente di Bonden, e del Senato di Mantova presso Palma allegat. 258. num. 60., e 61. Eccone chiara la conseguenza, che non può già mai esser soggetta l'immunità di chi si tratta ad alcun cambiamento ne per titolo di reduzione, revocazione, o altrimenti, mà se le deve servare illibata la fede data, all'or quando divenne fuddita *l. 2. ff. de jure immunitatis*, Menochi. cons. 21. nu. 12. versc. 2. confirmatur, ove dice, che a riserva della contribuzione al certo carico, come nel caso nostro egli è il carico di concorrere alla fortificazione della Città di Milano, in tutto il resto deve ritenersi per libera, Natta cons. 627. nu. 17. ove dice, che tal beneficio conservativo dell'immunità non può dal Prencipe rivocarsi largamente Gobbio decis. 18. num. 47., e molti seguenti, Altograd. sen. cons. 70. lib. 2. nu. 10., & nu. 35. versc. respondetur, ove dice, che anche posta una legge generale, quale riduca, o revochi tutte le immunità, ed esenzioni competenti anche per modo di patto, o contratto, o altro titolo oneroso, mai si estende a quella esenzione, e immunità competente a fudditi convenzionati, o sia già mai s'estende à que' patti, che ponno dirsi convenuti nel contratto di soggezione, & applicandolo à nostri termini precisi d'immunità per possesso immemorabile lo fondò, e decise il Senato di Mantova nella mentovata decisione presso Palma dicta allegat. 258. num. 60. usque ad num. 64.

Aggiungasi a tutte queste considerazioni di giustizia, ancor quella d'un' osservanza continuata per tanti secoli, non ostanti le più premurose necessità, e sovraccarichi, sendo ben presente a cotesta Eccelsa, e Real Gionta, che l'osservanza è la più sicura interprete di tutte le leggi, e disposizioni, nè mutare si ponno le cose, che per tanto tempo ebbero certa interpretazione *leg. si de interpretatione leg. minime ff. de legib.*, e li Dottori tutti communemente.

L'antichità, e singolari prerogative della famiglia Visconti è superfluo il farle presenti, perché notorie, siccome anche la sterilità delle Terre di Somma, che se si aggravassero verebbe in breve tempo a spopolarsi quel Paese, come pure è cosa notoria; onde però altro non resta alli Compadroni di Somma, & alli Sindici, e Deputati di quella Comunità tutti divotissimi servi di cotesta Cesarea Real Gionta, che fare alla medema nuovo, e riverente ricorso

Umilmente supplicandola degnarsi conservare la detta Terra di Somma, suo Territorio, ed abitanti in quel stato di libertà, ed immunità naturale, che per tanti secoli sempre è stata inviolabilmente mantenuta, ed osservata, il che &c.

Carlo Francesco Durante.